

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

BOZZA DI REGOLAMENTO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1

Natura del servizio alloggio

1. La residenza universitaria è il luogo in cui vive una comunità di studenti durante il percorso formativo proposto ed organizzato dagli Atenei della Regione Toscana.
2. L'accesso e la permanenza nella Residenza universitaria avvengono secondo i criteri e le modalità definite nel Bando di Concorso.
3. La permanenza all'interno delle residenze universitarie è disciplinata dalle norme contenute nel presente Regolamento e specificate nei relativi disciplinari tematici.

Art. 2

Uguaglianza territoriale e sostanziale

1. La vita di comunità nelle residenze universitarie assicura parità di trattamento agli studenti senza alcuna distinzione territoriale.
2. Le prerogative ed i doveri di ciascun studente, all'interno della comunità residenziale, sono riconosciuti e definiti in egual misura senza alcuna distinzione legate alla provenienza geografica, alla lingua, al sesso, alla religione, all'orientamento politico, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
3. Nel rispetto dei diritti e delle preferenze espresse dai vincitori, la comunità studentesca presente nella residenza universitaria è plurale ed inclusiva. Al fine di favorire e valorizzare le diversità di lingua cultura e religione, sono promossi ed incentivati spazi aggregativi e momenti di integrazione.

Art. 3

La partecipazione

1. La comunità residenziale rifiuta ogni forma di discriminazione e riconosce nella diversità un valore aggiunto per il suo percorso di crescita personale e professionale.

2. La vita di comunità universitaria comporta la partecipazione attiva al confronto, all'accoglienza, all'integrazione, al rispetto verso le persone.

3. La partecipazione alla vita di comunità ed il rispetto delle norme di convivenza rappresentano anche occasione di crescita delle competenze relazionali, culturali e professionali.

Art. 4

Tutela dell'ambiente e della sicurezza

1. La vita all'interno della residenza universitaria si svolge nel rispetto dell'ambiente e delle norme di sicurezza.

2. Lo studente si impegna a rispettare ed a promuovere comportamenti virtuosi e coerenti con la riduzione dell'impatto sull'ambiente, con l'efficienza dei servizi e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

3. Il rispetto dell'ambiente è uno dei valori principali riconosciuti dalla comunità residenziale. Lo studente assegnatario collabora con le proprie azioni a realizzare un uso responsabile delle risorse ed a rendere operativa la raccolta differenziata ove questa è organizzata.

4. L'Azienda si impegna a rendere possibile l'espletamento della raccolta differenziata.

5. Nell'ambito di tale norma generale, lo studente si impegna a fare un uso consapevole dell'acqua, a spegnere ed utilizzare in modo razionale gli elettrodomestici ed evitare la dispersione di calore negli ambienti in cui vive.

Art. 5

Tutela della rappresentanza

1. La comunità residenziale, sia individualmente che attraverso gli organi di rappresentanza, partecipa attivamente nella gestione delle strutture formulando proposte e suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi erogati.

2. Con lo scopo di rafforzare e consolidare i rapporti interpersonali, all'interno della residenza universitaria vengono favorite le forme di partecipazione e diffusi gli strumenti idonei a rilevare il gradimento dei servizi erogati. Per l'individuazione di tali strumenti vengono coinvolti gli studenti e le studentesse, anche attraverso i rappresentati delle residenze e dei consigli territoriali.

TITOLO II

Assegnazione ed uso dell'alloggio

Art. 6

Oggetto

1. Il presente regolamento dettaglia le norme di comportamento degli assegnatari e degli ospiti all'interno di tutte le residenze universitarie dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, di seguito Azienda.

2. L' Azienda garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso e nel rispetto del presente regolamento.

3. Gli assegnatari di posto letto e gli ospiti delle residenze universitarie si impegnano altresì a rispettare le regole di civile convivenza nonché i regolamenti comunali e condominiali ove presenti.

Art. 7 **Utilizzo delle residenze universitarie**

1. Le residenze universitarie sono strutture abitative attraverso le quali viene assicurato il servizio alloggio agli studenti vincitori secondo i criteri definiti annualmente nei bandi di concorso.

2. Le modalità di accesso alle residenze universitarie, la durata del diritto all'alloggio, il titolo oneroso o gratuito della permanenza, sono definiti nel bando di concorso.

3. L'Azienda, in via accessoria e per soddisfare richieste di soggiorni brevi legate ad esigenze didattiche e di mobilità internazionale studentesca, realizza il servizio foresteria attraverso i posti che risultano temporaneamente liberi per l'assenza dell'assegnatario.

4. Il Dirigente, con apposita Determinazione Dirigenziale, considerate le previsioni di utilizzo annuale degli alloggi in ogni sede e sentito il Consiglio Territoriale degli studenti competente per territorio, destina alcuni posti letto al Servizio Foresteria o alla conclusione di convenzioni con le istituzioni accademiche.

5. L'utilizzo del Servizio Foresteria è regolato con apposito disciplinare (approvato con determinazione n. 352 del 17/11/2014) e tenuto conto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

6. Fermo restando quanto stabilito dal bando circa la durata del periodo di assegnazione dell'alloggio, il Dirigente, sentite le rappresentanze studentesche dei CTS e delle residenze, definisce secondo le modalità indicate nell'art. 18 del presente regolamento il periodo di chiusura delle residenze universitarie.

7. Nel periodo di chiusura estivo i posti alloggio potranno essere utilizzati dall'Azienda per i propri fini istituzionali o per quelli di altri enti o associazioni purché compatibili.

8. L'Azienda garantisce la priorità di permanenza per gli studenti beneficiari che intendono rimanere nelle residenze nel mese di agosto pagando la tariffa prevista dal bando.

9. Nel mese di agosto gli studenti che permangono nelle residenze potranno usufruire del servizio di ospitalità alle condizioni previste dall'apposito disciplinare richiamato al comma 5.

Art. 8 **Assegnazione del posto alloggio**

1. L'Azienda, sulla base della graduatoria dei vincitori di posto alloggio e seguendo i criteri definiti nel bando, procede alla convocazione degli studenti aventi diritto.

2. L'assegnazione della residenza universitaria tiene conto dei seguenti criteri:

- a) distanza che intercorre tra la residenza universitaria e la sede didattica prevalente;
- b) preferenze espresse dallo studente al momento della presentazione della domanda per la borsa di studio ed il posto alloggio;
- c) equilibrata presenza delle varie comunità etniche, religiose e culturali per favorire occasioni di integrazione e di aggregazione tra gli studenti.

3. L'individuazione del posto letto, all'interno di un appartamento/camera, tiene conto:

a) del genere di appartenenza, all'interno degli appartamenti è possibile realizzare convivenze di genere diverso con il consenso di tutti gli assegnatari. Nelle camere con soli due posti letto la convivenza di genere diverso è consentita solo su richiesta di entrambi gli studenti assegnatari;

b) della provenienza geografica degli studenti presenti all'interno dell'appartamento/camera, favorendo la pluralità e l'integrazione;

c) dell'età anagrafica dello studente assegnatario.

4. All'atto dell'assegnazione del posto alloggio lo studente sottoscrive la modulistica prevista e ritira copia del presente Regolamento e dei Disciplinari tematici.

Art. 9 **Maternità**

1. L'Azienda riconosce e tutela il diritto alla maternità e, nelle forme e misure stabilite dal bando e dal presente Regolamento, assicura sostegno durante e dopo il periodo di gravidanza.

2. Nei casi di parto durante il periodo di assegnazione, l'Azienda, qualora sussistano spazi idonei, assicura la permanenza della madre e del nascituro per la durata del beneficio.

3. L'Azienda, durante l'ultimo periodo della gravidanza e dopo il parto, al fine di garantire un'adeguata e confortevole permanenza dell'assegnataria e preservare le prerogative degli altri studenti alloggiati, individua il posto alloggio più idoneo.

4. Al fine di garantire un ambiente idoneo allo studio, nelle aree comuni delle residenze, il bambino potrà accedere solo se accompagnato.

Art. 10 Accesso all'alloggio

1. Al fine di assicurare un effettivo utilizzo dei posti letto, lo studente si impegna a prenderne possesso entro sette giorni lavorativi dalla data di assegnazione; il mancato rispetto di tale termine, se non tempestivamente ed adeguatamente motivato determina la decadenza dal beneficio alloggio.

2. L'Azienda comunica l'assegnazione anche agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli studenti, senza farsi carico di eventuali errori o della mancata ricezione.

3. Lo studente è tenuto a prendere visione e a sottoscrivere la scheda di consegna degli arredi e delle apparecchiature messe a disposizione; entro tre giorni lavorativi dalla presa in consegna dell'alloggio l'assegnatario può segnalare in forma scritta al Servizio eventuali non conformità rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna a cui segue la verifica delle difformità riscontrate e l'eventuale modifica del verbale.

4. Segnalazioni effettuate oltre il termine di tre giorni lavorativi non saranno prese in considerazione.

5. Lo studente assegnatario al momento della presa in consegna del posto alloggio si impegna ad osservare le norme di comportamento dettate dal presente regolamento e dichiara di prendere visione ed osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.

Art. 11 Utilizzo dell'alloggio

1. Il posto alloggio è riservato esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può, in alcun caso, cederne l'uso, neppure temporaneamente.

2. L'utilizzo dei dispositivi per l'accesso alla camera ed alla residenza è riservato esclusivamente allo studente assegnatario che non può cederne l'uso ad altre persone in nessun caso, salvo autorizzazione del servizio.

3. Lo studente assegnatario è consapevole che, per garantire una sana e quotidiana convivenza con gli altri Studenti ed il Personale dell'Azienda, il proprio comportamento deve essere improntato all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione.

4. Nell'ambito di questa norma generale, lo studente assegnatario si impegna:

- a) ad avere cura e responsabilità dell'ambiente in cui vive;
- b) a mantenere un comportamento tale che sia compatibile con le esigenze degli altri studenti;
- c) ad esporre avvisi, cartelli o altro solo negli spazi appositamente riservati;
- d) ad assumere comportamenti diretti a ridurre l'impatto sull'ambiente, facendo particolare attenzione all'efficienza dei servizi e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;
- e) a controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale dell'Azienda eventuali guasti; L'Azienda interviene tempestivamente definendo e comunicando la gestione degli interventi manutentivi, con le modalità previste all'art. 22 de presente regolamento;
- f) a curare personalmente la pulizia dei locali assegnati, comprese le cucine ad uso comune negli appartamenti, i laboratori laddove le strutture ne siano dotate;
- g) ad utilizzare esclusivamente elettrodomestici a norma, a basso consumo e compatibili con le condizioni tecniche e degli impianti;
- h) a fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni;
- i) ad osservare le norme di cui al presente regolamento o specifiche disposizioni aziendali, che regolano le convivenze all'interno delle residenze;
- j) a non manomettere gli impianti o sottrarre gli apparati per l'accesso ai sistemi di rete;
- k) a non installare apparati di qualsiasi tipo (server, modem, ruoter e Access Point)

5. Lo studente assegnatario si impegna altresì a non:

- a) introdurre animali nei locali delle residenze universitarie e nelle aree esterne ad esse connesse, salvo il caso di animali di accompagnamento di disabili;
- b) assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o a cose o che costituiscano violazioni di leggi e regolamenti vigenti;

c) organizzare festeggiamenti senza preventiva autorizzazione. Se l'Azienda nega l'autorizzazione è tenuta a fornire una risposta motivata. Un apposito disciplinare regola la gestione e la concessione degli spazi nelle residenze.

6. L'Azienda non assume responsabilità verso gli alloggiati per oggetti di valore o denaro e quant'altro da loro detenuto sia nelle camere sia nei locali attrezzati per il deposito degli effetti personali.

7 L'Azienda prevede interventi di adeguamento per garantire il deposito temporaneo degli effetti degli alloggiati, interventi di adeguamento e ammodernamento degli impianti elettrici per consentire agli studenti di utilizzare elettrodomestici di quotidiana necessità, e per consentire una adeguata connettività WEB all'interno delle residenze.

Art. 12 **Sicurezza e salute dei luoghi**

1. L'assegnatario con la presa in consegna dell'alloggio si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.

2. Nell'ambito di tale disposizione generale lo studente assegnatario si impegna:

a) a non tenere materiali infiammabili e sostanze nocive negli spazi comuni e all'interno delle camere o appartamenti, salvo prodotti di uso comune, e a non utilizzare per l'arredo della camera materiale non ignifugo;

b) a non apportare modifiche alla composizione od alla disposizione degli arredi senza una preventiva autorizzazione dell'Azienda e a non introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni o nelle stanze;

d) a non manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori fumi;

e) a non eseguire o far eseguire interventi di riparazione non autorizzati;

f) a non utilizzare stufe o fornelli di qualsiasi tipo al di fuori delle apparecchiature messe a disposizione dall'Azienda;

g) a non assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o a cose o che costituiscano violazioni di leggi e regolamenti vigenti;

i) ad assicurare che le vie di esodo siano sgombre ed in ogni momento utilizzabili in tutta sicurezza e non utilizzare impropriamente le uscite di sicurezza;

l) non fumare all'interno degli spazi comuni e nelle camere/appartamenti assegnati;

m) a curare personalmente la pulizia della camera;

n) a conferire tempestivamente i rifiuti prodotti negli appositi contenitori.

3. L'Azienda assicura una periodica sensibilizzazione e informazione per la conoscenza e diffusione delle norme di sicurezza.

Art. 13 Pulizia degli spazi assegnati

1. Le pulizie della stanza, dei servizi igienici e degli spazi interni all'appartamento sono affidate all'assegnatario.

2. Nel caso in cui la stanza sia trovata in condizioni di pulizia non accettabili, l'Azienda, dopo aver sollecitato inutilmente l'assegnatario, dispone la pulizia degli spazi con il personale preposto.

3. In tal caso il costo del servizio sarà addebitato all'assegnatario della stanza o agli assegnatari dell'appartamento, suddividendo l'importo in parti uguali fra gli stessi. Il costo di tale servizio è stabilito con le modalità indicate nell'art. 16 comma 4.

4. L'assegnatario, se ravvisa fenomeni parassitari, è tenuto ad avvertire tempestivamente il Responsabile della residenza universitaria per i necessari interventi di sanificazione.

Art. 14 Cessazione del diritto all'alloggio

1. La durata dell'assegnazione del posto alloggio è definita annualmente dal bando di concorso.

2. Il diritto a fruire del posto alloggio decade nei casi individuati dal bando di concorso ed in presenza di un provvedimento di revoca.

3. Qualora lo studente consegua il titolo di laurea finale o si configuri nei suoi confronti una qualsiasi altra causa di decadenza o di revoca è tenuto a darne comunicazione tempestiva ai referenti del Servizio.

4. In presenza di una causa di decadenza lo studente assegnatario ha un termine temporale, di norma dieci giorni lavorativi, per lasciare definitivamente l'alloggio; tale termine decorre dalla data di notificazione della relativa comunicazione.

5. Se all'inizio del nuovo periodo di assegnazione, lo studente non risulta avere i requisiti per confermare l'alloggio è tenuto a lasciare la residenza universitaria nei termini previsti dal bando; per ogni giorno di permanenza è addebitata una tariffa giornaliera maggiorata secondo le previsioni di bando.

Art. 15 Riconsegna dell'alloggio

1. L'assegnatario, al termine del periodo di assegnazione, qualora si configuri una delle cause di decadenza e nei casi di rilascio anticipato, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni riscontrate al momento della presa in consegna.
2. Lo studente assegnatario si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di almeno sette giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il Personale del Servizio.
3. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Azienda procede ad attivare le procedure per il relativo risarcimento.

TITOLO III

Organizzazione del Servizio

Art. 16

Deposito cauzionale e risarcimento danni

1. Lo studente, prima dell'effettiva assegnazione del posto alloggio, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, nella misura prevista dal bando di concorso.
2. Il suddetto deposito viene restituito dopo la riconsegna dell'alloggio al netto delle spese sostenute per la riparazione di eventuali danneggiamenti arrecati alla struttura o agli arredi durante il periodo di permanenza.
3. Il deposito cauzionale potrà essere utilizzato anche per copertura parziale o totale di debiti pendenti nei confronti dell'Azienda.
4. Per i casi di danneggiamenti o ammanchi rispetto alla dotazione risultante dall'inventario sottoscritto al momento della consegna del posto dell'alloggio, l'assegnatario è tenuto a risarcire gli stessi corrispondendo gli importi quantificati, per ciascuna voce, nell'allegato tecnico adottato dal Dirigente.
5. Qualora la tipologia di danno non sia prevista e descritta nella scheda di cui al punto precedente, l'entità del risarcimento sarà pari ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda per la riparazione del bene danneggiato o per l'acquisto in sostituzione del bene sottratto o non riparabile.
6. Qualora non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascuno studente sarà considerato responsabile in solido dei danni causati, assieme agli altri assegnatari della camera e dell'appartamento.
7. La notifica del danno verrà effettuata in forma scritta; i danni dovranno essere risarciti entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla loro notifica attraverso il pagamento della somma richiesta.

8. In caso di ritardato pagamento l'Azienda, a norma del Regolamento di Contabilità vigente, avrà facoltà di rivalersi per la somma dovuta sul deposito cauzionale; qualora la cauzione non sia sufficiente a coprire l'intero ammontare del danno e lo studente, superati i sessanta giorni dalla richiesta, si rifiuti di integrare la somma necessaria, verranno attivate le procedure per il recupero forzato del credito.

9. Il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato a cura dello studente assegnatario a fronte di eventuali recuperi o risarcimenti.

Art. 17

Modalità di restituzione del Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale, al netto degli eventuali importi trattenuti per coprire debiti pendenti nei confronti dell'Azienda, è reso all'assegnatario al momento del rilascio del posto alloggio entro trenta giorni naturali e consecutivi.

2. L'assegnatario, per ottenere la restituzione della somma versata, è tenuto a compilare l'apposito modulo. L'assegnatario può delegare altra persona a presentare la richiesta di restituzione. La delega deve riportare le generalità del delegante e del delegato e deve essere accompagnata da una fotocopia del documento d'identità di entrambi.

3. Lo studente che presenta particolare urgenza nella restituzione del deposito cauzionale, potrà presentare la richiesta motivata in anticipo rispetto al momento del rilascio.

4. La riscossione del deposito cauzionale avviene con le modalità definite nel modulo di richiesta restituzione.

Art. 18

Chiusura delle residenze universitarie

1. Il bando di concorso definisce la durata dei benefici ed individua i periodi di chiusura delle residenze universitarie che di norma coincidono con il mese di agosto e le festività natalizie.

2. **(Chiusura estiva)** Le residenze universitarie restano chiuse nel periodo estivo di ogni anno indicato dal bando. In caso di esami da sostenere nel periodo di chiusura su indicato, lo studente potrà permanere a titolo gratuito per i giorni necessari all'espletamento dell'esame.

3. Durante il periodo della chiusura estiva lo studente assegnatario dei posti letto destinati temporaneamente ad altre attività istituzionali, è tenuto a liberare la camera dai propri effetti personali, utilizzando come deposito i locali individuati dall'Azienda.

4. L'assegnatario che abbia necessità di permanere durante tale periodo di chiusura può presentare apposita richiesta; la permanenza è a titolo oneroso e

la tariffa è definita annualmente nel bando di concorso. Fino ad effettiva data di chiusura delle residenze l'assegnatario può, con richiesta motivata, disdire la permanenza senza pagare la tariffa.

5. Le richieste di permanenza possono essere presentate dal 20 aprile al 30 giugno di ogni anno.

6. Lo studente, a fronte di particolari esigenze didattiche e formative, potrà presentare domanda anche oltre il termine di cui al comma precedente.

7. Se il posto letto non fosse disponibile nella propria residenza, perché chiusa nel periodo di agosto, il posto letto potrà essere assegnato anche in una residenza diversa da quella occupata abitualmente.

8. Al fine di consentire la realizzazione di progetti formativi e di studio, il termine di chiusura o apertura potrà essere anticipato o posticipato di alcuni giorni, garantendo in via prioritaria il diritto dello studente a rimanere nell'alloggio secondo le condizioni e i termini del bando.

9. **(Chiusura natalizia)**. Le residenze universitarie possono chiudere nel periodo natalizio; i giorni di chiusura ed apertura sono definiti ogni anno tenendo conto della programmazione delle attività accademiche e delle esigenze di studio.

10. L'assegnatario che ha necessità di permanere durante tale periodo di chiusura, può presentare apposita richiesta; la permanenza è a titolo gratuito salvo la richiesta di un contributo spese in caso di mancato utilizzo del posto letto. L'importo dell'eventuale contributo è definito annualmente nel Bando

11. Le richieste di permanenza possono essere presentate dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno. Fino al 10 dicembre l'assegnatario può, con richiesta motivata, disdire la permanenza senza pagare il contributo.

12. Il Dirigente, mediante apposita determinazione da adottare entro il 10 dicembre di ogni anno, definisce il piano di chiusura/apertura delle varie strutture in base al numero di richieste di permanenza pervenute ed alle compatibilità organizzative ed economiche. Un apposito disciplinare definisce i criteri di bilanciamento delle diverse esigenze.

13. L'Azienda, nel caso si verifichi la necessità di procedere alla chiusura temporanea o definitiva di una residenza, per interventi di ristrutturazione, manutenzione o per evenienze non prevedibili, garantisce agli studenti interessati sistemazioni alternative. Fatte salve le situazioni di forza maggiore, gli interventi sono comunicati con anticipo e concordati con gli studenti in modo che possano essere ridotti i disagi per gli assegnatari.

Art. 19 **Permanenza a titolo oneroso**

1. Il bando stabilisce i casi in cui la permanenza all'interno delle residenze universitarie avviene a titolo oneroso; gli studenti sono tenuti al pagamento della tariffa prevista entro il giorno dieci di ogni mese utilizzando una delle modalità individuate dal Servizio.
2. Il computo della retta avviene su base giornaliera. Se la retta è stata pagata tramite bollettino postale, lo studente è tenuto a consegnare alla segreteria della propria residenza copia della ricevuta del pagamento.
3. Qualora si configuri una causa di decadenza, la permanenza oltre il termine di cui all'art. 14 comma 4 determina l'applicazione della tariffa maggiorata stabilita dal bando.

Art. 20

Assenza e mancato utilizzo dell'alloggio

1. Al fine di garantire il diritto degli studenti vincitori alloggio che sono in attesa dell'assegnazione, l'Azienda verifica l'effettivo utilizzo del posto letto da parte dell'assegnatario.
2. Lo studente è tenuto a segnalare per iscritto, anche tramite mail, al Servizio Residenze le assenze superiori a quindici giorni naturali e consecutivi.
3. Le assenze oltre il termine di cui al comma 2, se non debitamente giustificate con apposita ed adeguata documentazione comportano, su proposta del Responsabile del Servizio, la revoca del beneficio secondo il procedimento di cui all'art. 34.
4. L'assenza si viene a determinare qualora lo studente non pernotti all'interno della residenza universitaria o comunque non ne faccia un uso stabile.
5. Qualora lo studente, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a master, stage o tirocini formativi, è tenuto a segnalare all'Azienda la durata dell'assenza e produrre relativa documentazione.
6. Lo studente, per assenze programmate superiori ai trentacinque giorni, è obbligato a liberare il posto alloggio dai propri effetti personali. L'Azienda si riserva l'utilizzo dei posti temporaneamente liberi.
7. L'eventuale arrivo di ospiti temporanei è preventivamente comunicato agli altri studenti presenti in camera o negli appartamenti.
8. Il Dirigente pubblica e comunica alle Rappresentanze Studentesche i dati relativi all'effettivo utilizzo degli alloggi.

Art. 21

Malattie contagiose

1. L'assegnatario è tenuto a denunciare malattie contagiose, ritenute tali o certificate da Personale medico sanitario.
2. Il Dirigente, in presenza di determinate malattie e tenuto conto delle specifiche prescrizioni fornite dalle Autorità Sanitarie in relazione a un'esigenza di isolamento o simili, può sospendere temporaneamente il beneficio ovvero adottare, d'intesa con le Autorità sanitarie, le necessarie misure, fino alla completa guarigione che dovrà essere certificata con documentazione medica al fine di tutelare la salute dello studente e della comunità di riferimento.

Art. 22 Verifiche

1. L'Azienda, attraverso il personale preposto, effettua visite finalizzate a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato.
2. Le attività di verifica, comprese quelle urgenti e non programmabili e gli interventi manutentivi programmati all'interno degli alloggi sono eseguiti previa comunicazione agli assegnatari.
3. Per gli interventi di manutenzione richiesti dallo studente o per le riparazioni straordinarie ed urgenti, l'accesso agli alloggi è consentito al Personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera con preavviso non recettizio.
4. La verifica dello stato degli alloggi è di norma effettuato una volta al mese dal Personale del Servizio; durante tali controlli, previo consenso degli studenti alloggiati, è possibile la partecipazione della Rappresentanza studentesca eletta nella Residenza universitaria in cui vengono svolti i controlli.

Art. 23 Controlli

1. Le attività di controllo non comprese quelle di cui al precedente art. 22 finalizzate a verificare il rispetto del presente regolamento sono effettuate con modalità tali da garantire la riservatezza e la privacy degli assegnatari.
2. Nel caso vi sia fondato motivo di credere che l'assegnatario abbia comportamenti lesivi nei confronti degli altri residenti, il controllo può essere effettuato in qualsiasi momento.
3. Nel caso in cui vi sia fondato motivo che l'assegnatario sia responsabile di comportamenti penalmente rilevanti, il controllo può essere eseguito con l'ausilio delle forze dell'ordine.
4. Il Personale incaricato, qualora riscontri situazioni di scarsa igiene nell'appartamento o nella camera o accerti comportamenti non consentiti, è

tenuto a comunicarlo tempestivamente al Coordinatore del Servizio per l'applicazione degli opportuni provvedimenti.

5 Il Servizio, al fine di sensibilizzare la comunità residenziale al rispetto di alcune regole e alla necessità di assumere determinati comportamenti, promuove degli incontri periodici.

TITOLO IV

Spazi comuni e altri utenti

Art. 24

Utilizzo sale e spazi comuni

1. Le Residenze universitarie sono dotate di spazi comuni destinati ad ospitare attività di studio e ricreative. Tali spazi, in base alle modalità di accesso e di utilizzo, si distinguono in aperti e chiusi.

2. Sono definiti aperti quegli spazi il cui utilizzo è consentito anche agli studenti non assegnatari, alla generalità dei cittadini ed alle associazioni studentesche presenti sul territorio; tali spazi hanno la finalità di ospitare attività di studio ed eventi di carattere culturale, artistico, associativo ed integrativo aperti alla collettività.

3. L'individuazione degli spazi aperti, su ciascuna sede territoriale, è definita dal Dirigente mediante apposita determinazione sentito il parere del CTS e dei rappresentanti delle residenze, nell'ambito di tariffe e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Sono definiti chiusi quegli spazi che sono destinati esclusivamente o principalmente agli studenti che sono assegnatari di posto letto nella residenza universitaria in cui insiste lo spazio. Tali spazi sono mantenuti aperti per ventiquattro ore, laddove non sussistano problemi di sicurezza.

5. Fatte salve le prerogative degli alloggiati, negli spazi chiusi l'accesso dei visitatori è tendenzialmente consentito, di norma, solo per gli ospiti degli assegnatari.

6. Il Servizio può autorizzare l'accesso alle sale degli assegnatari di altre residenze.

7. Ogni visitatore esterno che accede agli spazi comuni della Residenza deve consegnare al portiere, ove presente, un valido documento d'identità che sarà restituito al momento dell'uscita.

8. L'accesso agli spazi comuni e alle aule studio aperti è consentito dalle ore 9 alle ore una dal lunedì alla domenica; il Dirigente definisce con apposita determinazione, sentiti i CTS e i rappresentanti degli alloggiati, gli orari di

apertura, le condizioni d'uso compatibili con i luoghi, gli impianti, la tutela della salute e della sicurezza di ogni struttura.

9. Il mancato rispetto di questo regolamento e del corretto uso degli spazi comporta l'immediato allontanamento dall'aula, l'inibizione temporanea o definitiva dell'accesso alla sala e, nei casi più gravi, la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza.

10. L'Azienda non assume alcun obbligo di custodia ed è esente da ogni tipo di responsabilità per furti o danneggiamenti a persone o cose.

Art. 25 **Visitatori esterni**

1. Lo studente alloggiato di norma può ricevere nell'appartamento o nella camera visitatori per un numero massimo di tre previo consenso di tutti gli occupanti dell'appartamento, nel rispetto delle condizioni di affollamento compatibili con la tutela della salute e della sicurezza; l'accesso di visitatori esterni è consentito dalle ore 8 alle ore 24.

2. Il visitatore è tenuto a consegnare al Personale di portineria, ove presente, un documento di identità in originale da ritirare al termine della visita e ciò al fine di consentirne la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita.

3. L'accesso di minori è consentito quando siano accompagnati da familiari adulti o da adulti muniti di delega del genitore o del tutore legale; la responsabilità del minore ricade sullo studente assegnatario o sul familiare accompagnatore.

4. Nelle residenze prive di servizio di portineria la responsabilità del rispetto delle norme indicate dal presente articolo è degli assegnatari. Gli assegnatari sono responsabili in solido e legalmente del comportamento dei loro ospiti che si devono attenere alle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO V **Mobilità interna**

Art. 26 **Mobilità interna e trasferimenti**

1. La mobilità interna consente trasferimenti all'interno della medesima struttura o verso altre residenze ed individua le modalità di accesso alle camere singole e monocali da parte degli studenti assegnatari.

2. La mobilità interna è successiva all'assegnazione degli alloggi e si realizza attraverso procedure e criteri che consentano una tempestiva assegnazione

delle camere singole e monocali con conseguente riduzione dei tempi di mancato utilizzo del posto letto.

3. La mobilità interna opera per concorso e può essere effettuata per massimo due volte durante l'anno accademico.

4. La mobilità per concorso prevede una procedura comparativa, la valutazione delle domande degli studenti assegnatari, criteri di preferenza secondo specifico Disciplinare adottato dal Dirigente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e sentite le Rappresentanze studentesche e i Consigli Territoriali degli Studenti.

5. Il Coordinatore del Servizio, d'intesa con il Dirigente, per motivi organizzativi e per la prevenzione di incompatibilità ambientale, dispone d'ufficio il trasferimento.

TITOLO VI

Rappresentanza studentesca

Art. 27

Rappresentanza studentesca

1. Con lo scopo di rafforzare e consolidare i rapporti interpersonali e favorire un luogo di confronto e di ascolto, all'interno di ciascuna residenza universitaria è prevista la costituzione di una Commissione studentesca.

2. La Commissione studentesca viene eletta annualmente dall'assemblea degli assegnatari, entro quaranta giorni dall'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive per il diritto all'alloggio.

3. Le modalità di svolgimento dell'assemblea degli assegnatari, la presentazione delle candidature, l'individuazione degli eletti, la dimensione numerica ed i compiti della commissione studentesca sono definiti in apposito disciplinare.

4. La composizione della Commissione deve assicurare un'adeguata rappresentanza delle comunità studentesche presenti in ciascuna residenza universitaria.

5. La commissione studentesca, secondo le modalità definite nel Disciplinare, al fine di favorire un miglioramento dei servizi erogati, interagisce con il Servizio e con i componenti del Consiglio Territoriale degli Studenti.

TITOLO VII

Sanzioni disciplinari

Art. 28

Sanzioni disciplinari

1. Il rispetto del presente regolamento e dei relativi disciplinari tematici è volto a garantire il razionale ed economico utilizzo delle strutture nonché a raggiungere e favorire una rispettosa convivenza tra gli alloggiati.

2. La violazione di tali regole comporta l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) multa;
- c) trasferimento d'ufficio;
- d) sospensione del beneficio posto alloggio;
- e) revoca del beneficio posto alloggio.

3. Il soggetto deputato a comminare la sanzione ha il compito di accertare con adeguato riscontro la veridicità del comportamento imputato allo studente.

Art. 29

Richiamo scritto.

1. Il Richiamo Scritto consiste in una contestazione scritta da parte del Coordinatore Servizio Residenze.

2. Il Richiamo scritto viene applicato per le seguenti infrazioni:

- a. organizzazione o partecipazione ad eventi non autorizzati preventivamente secondo i modi previsti dal presente regolamento all'interno delle residenze universitarie;
- b. disturbo arrecato al vicinato ed agli altri ospiti della residenza nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 8;
- c. abbandono di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni e mancata pulizia di tali spazi;
- d. violazione del divieto di fumo nelle camere o negli spazi comuni, fermo restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste in materia di fumo;
- e. custodia di animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture;
- f. applicazione, per la seconda volta, di adesivi o manifesti su pareti, porte o arredi con modalità che comportino eventuali danni o siano di difficile rimozione (salva comunque la obbligatorietà del ripristino del danno);
- g. mantenere attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua quando si è fuori dalla camera/appartamento;
- h. trasgressione delle regole sulla raccolta differenziata, ove attivata, fermo restando la sanzione amministrativa comunale;

- i. trasgressione delle specifiche regole che disciplinano l'utilizzo delle aree verdi e delle aree ricreative in generale;
- j. inosservanza delle regole condominiali, ove istituite;
- k. utilizzo di fornelli elettrici o a gas, stufe e di qualsiasi altro apparecchio elettrico dotato di resistenza elettrica incompatibile con gli impianti di cui sono dotati gli appartamenti/camere; introduzione negli appartamenti/camere di arredi e attrezzature senza l'autorizzazione del Servizio Residenze e occupazione delle vie di fuga con materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone in caso di emergenza, o comunque che contrastino con le norme di sicurezza;
- l. modifiche o adattamenti degli arredi presenti nelle camere senza l'autorizzazione del servizio;
- m. presenza di ospiti oltre un'ora dagli orari consentiti;
- n. posizionamento di qualsiasi oggetto sui davanzali;
- o. manomissione di impianti o sottrazione di apparati per l'accesso ai sistemi di rete;
- p. installazione di apparati di qualsiasi tipo (server, modem, router, access point di qualsiasi natura).

3. Nel caso di comportamenti contrari al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza con gli altri assegnatari ed il personale o qualora si configuri una fattispecie non prevista ai punti precedente, in relazione alla sua gravità, il Coordinatore del Servizio si riserva la facoltà di applicare il Richiamo scritto.

Art. 30 Multa

1. La multa è una pena pecuniaria il cui ammontare varia da un minimo di € 15 ad un massimo di € 75.

2. La multa è comminata dal Coordinatore del Servizio qualora l'assegnatario, dopo aver ricevuto 2 richiami scritti, reitera uno dei comportamenti indicati nell'art. 28 lettere c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o) e p).

3. L'assegnatario è tenuto a corrispondere l'importo dovuto entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione regolamentare.

Art. 31 Trasferimento d'ufficio

1. Il trasferimento d'ufficio consiste nell'individuare il posto letto in una residenza universitaria diversa da quella assegnata, ovvero, se impossibile, in camere diverse della stessa residenza.

2. Il trasferimento d'ufficio è disposto dal Coordinatore del Servizio nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti indicati nell'art. 29 lettere b) e j);

b) contrapposizioni non sanabili tra assegnatari conviventi nella medesima camera;

c) per tutti quei fatti che possono comportare la sospensione del beneficio posto alloggio.

3. Il Coordinatore, tenuto conto della gravità del fatto, stabilisce il termine del trasferimento, comunque entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.

5. Nei casi previsti dal comma 2 lettera b) del presente articolo, il trasferimento è disposto nei confronti degli assegnatari dell'appartamento/camera.

Art. 32 **Sospensione del beneficio posto alloggio**

1. La sospensione del beneficio posto alloggio consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di sessanta giorni. La sospensione è disposta con Determinazione Dirigenziale e comporta l'impossibilità di utilizzare il posto letto per il relativo periodo.

2. Durante il periodo di sospensione, l'assegnatario ha l'obbligo di riconsegnare chiavi/tessere di accesso alla camera/appartamento, e non utilizzare gli spazi comuni delle residenze universitarie.

3. Nel caso di sospensione superiore a trentacinque giorni l'assegnatario è tenuto a liberare l'alloggio dai propri effetti personali.

4. La sospensione del beneficio posto letto viene disposta nei seguenti casi:

a) reiterazione di comportamenti che comportano l'applicazione del trasferimento d'ufficio;

b) mancata esecuzione del trasferimento d'ufficio nei termini indicati al comma 4 dell'art. 30, fatte salve cause di forza maggiore documentabili;

c) detenzione di materiali pericolosi, radioattivi od infiammabili che non siano di uso o comune;

d) manomissione, danneggiamenti o adattamenti agli impianti elettrici, antincendio e dei sistemi informatici;

e) pernottamenti non autorizzati, cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto in violazione delle regole che disciplinano le ospitalità;

- f) cessione o permesso di utilizzo a terzi dei dispositivi di accesso alla residenza o alla propria camera;
- g) attivazione procedimento penale per il quale siano disposte misure restrittive della libertà personale da parte dell'Autorità competente, in questo caso la sospensione è prevista sino a sentenza definitiva.

Art. 33
Revoca del beneficio posto alloggio

1. La revoca del beneficio posto alloggio consiste nella decadenza immediata dal beneficio e comporta la perdita dello status di conferma per il bando di concorso degli anni successivi.
2. La revoca è disposta con Determinazione Dirigenziale.
3. Ferme restando le cause di decadenza previste dal Bando di concorso, la revoca dell'alloggio viene disposta nei seguenti casi:
 - a) reiterazione di una delle fattispecie che comportano la sospensione del beneficio posto alloggio qualora lo studente abbia già subito tale provvedimento nel medesimo anno accademico;
 - b) introduzione nella residenza di armi, esplosivi o sostanze vietate dalla legge;
 - c) mancato utilizzo del posto letto, assenze ingiustificate e superiori ai termini previsti dall'articolo 20;
 - d) condanna penale passata in giudicato per reati che comportino incompatibilità con la vita di comunità;
 - e) subaffitto del proprio posto letto.

TITOLO VIII
Procedimenti disciplinari

Art. 34
Procedimenti disciplinari

1. I fatti che costituiscono violazione del presente Regolamento sono contestati entro quindici giorni; tale termine decorre dal giorno in cui i fatti si sono verificati o dal giorno in cui gli addetti del Servizio ne sono venuti a conoscenza.
2. La contestazione deve dettagliare i fatti e le circostanze che costituiscono l'infrazione e deve specificare la norma regolamentare violata.

3. In caso di fatti che possano rappresentare violazione del presente Regolamento, gli addetti del Servizio lo segnalano tempestivamente al Coordinatore del Servizio.

4. Il Coordinatore del Servizio qualora verifichi che le infrazioni commesse rientrano in una delle fattispecie per le quali è previsto l'applicazione del Richiamo Scritto, la multa o il Trasferimento d'Ufficio, entro 10 giorni dall'avvenuta notifica, contesta formalmente gli addebiti allo studente che è invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro cinque giorni dalla notifica dell'addebito.

5. In base agli accertamenti compiuti ed alle controdeduzioni formulate dall'assegnatario, il Coordinatore del Servizio, qualora non rilevi alcuna infrazione, dispone l'archiviazione del procedimento.

6. In caso contrario il Coordinatore, in base alla valutazione dei fatti accertati, dispone il "Richiamo scritto", la Multa o il Trasferimento d'Ufficio entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. Avverso tali provvedimenti disciplinari l'assegnatario entro cinque giorni può presentare ricorso al Dirigente che lo esaminerà entro cinque giorni per confermarli o revocarli.

7. In caso di fatti che possano comportare la sospensione o la revoca del beneficio posto alloggio il Coordinatore del Servizio provvede a segnalarlo tempestivamente al Dirigente.

8. Il Dirigente dell'Area residenze, entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, contesta formalmente le violazioni allo studente che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro dieci giorni dall'avvenuta notifica.

9. Decorso tale termine, se le controdeduzioni formulate dallo studente, sono tali da giustificare l'accaduto o da ritenere inesistente l'infrazione contestata, il Dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, dispone l'archiviazione oppure, con proprio provvedimento, determina la sanzione da applicare.

10. Contro i provvedimenti che dispongono la sospensione o la revoca del posto alloggio, l'assegnatario può presentare ricorso al Direttore Generale dell'Azienda che, dopo aver sentito il Dirigente, acquisiti tutti gli elementi necessari, sentito il Comitato Etico di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 2014, decide entro i successivi quindici giorni.

11. Il ricorso può essere presentato entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento e lo studente assegnatario può chiedere il contraddittorio, anche con l'assistenza di persona di propria fiducia.

Art. 35 **Tutela giurisdizionale**

1. Avverso i provvedimenti di Sospensione e Revoca del beneficio di posto alloggio, secondo le modalità ed i termini prescritti dalla legge, l'assegnatario può presentare ricorso giurisdizionale.

Titolo IX Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 Informativa sulla privacy

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. I dati relativi alle generalità dell'ospite sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

3. A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso le residenze in cui è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy e dell'apposito regolamento aziendale.

4. Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale dell'Azienda e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato alla manutenzione. Tali dati possono essere comunicati, dietro formale richiesta, all'Autorità giudiziaria o di polizia.

5. Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell'A.R.D.S.U. Toscana e che siano utilizzati dall'Azienda per le proprie attività istituzionali.

6. Titolare del trattamento dei dati e delle immagini acquisite attraverso gli strumenti di videosorveglianza è l'Azienda, con sede legale in Viale Gramsci 36.

7. Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è il Direttore dell'Azienda con sede per la funzione in Firenze - Viale Gramsci 36.

Art. 37 Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo telematico dell'Azienda.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed è diffuso all'interno delle residenze universitarie.

Art. 38
Norma transitoria

1. I Disciplinari, previsti dal presente Regolamento, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sull'Albo telematico dell'Azienda.
2. Fino all'adozione dei Disciplinari trovano applicazione le previgenti regole operative.

Art. 39
Procedimenti in corso

1. I procedimenti avviati secondo le previgenti disposizioni regolamentari e territoriali sono definiti secondo tali norme.